



DETERMINA N. 2/20/DRS

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA LA SOCIETÀ [OMISSIS],
LA SOCIETÀ [OMISSIS] E IL COMUNE DI [OMISSIS], IN MATERIA DI
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FISICHE ESISTENTI UTILIZZABILI
PER LA POSA DI CAVI IN FIBRA OTTICA**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTE le direttive nn. 2002/19/CE (“direttiva accesso”), 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”) e 2002/21/CE (“direttiva quadro”), così come modificate dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 recante “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS del 4 ottobre 2016 recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori e tra operatori e gestori di infrastrutture fisiche*” (nel seguito, il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS del 28 marzo 2019;

VISTA l’istanza dell’8 novembre 2019, con la quale la società [omissis] ha richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 33/16 e dell’articolo 13 del Regolamento, nei confronti della società [omissis] e del Comune di [omissis], in materia di accesso alle infrastrutture fisiche esistenti utilizzabili per la posa di cavi in fibra ottica;

VISTA la nota della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche dell’Autorità (nel seguito, “la Direzione”) del 2 dicembre 2019, con cui, ai sensi



dell'articolo 15 del Regolamento, si dava avvio alla procedura, convocando le parti per la prima udienza di comparizione il 18 dicembre 2019;

VISTA la nota del 10 dicembre 2019, con la quale il Comune di [omissis] ha chiesto di sospendere i termini del procedimento, al fine di esperire il tentativo di addivenire con le controparti ad una chiusura bonaria della controversia;

CONSIDERATO che, in data 13 e 16 dicembre 2019, le società [omissis] ed [omissis], per le vie brevi, hanno confermato la propria disponibilità ad una sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la nota della Direzione del 17 dicembre 2019 di accoglimento dell'istanza di sospensione e fissazione dell'udienza per il 22 gennaio 2020;

VISTA la nota del 20 gennaio 2020, con cui il Comune di [omissis] ha chiesto una nuova sospensione dell'attività istruttoria in corso;

CONSIDERATO che le società [omissis], per le vie brevi, hanno confermato la propria disponibilità ad una sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la nota del 20 gennaio 2020, con cui la Direzione ha sospeso i termini del procedimento, fissando la nuova data della prima udienza per il 12 febbraio 2020;

VISTA la nota del 3 febbraio 2020, con cui [omissis] ha inviato alle parti una propria proposta conciliativa;

VISTA la nota del 5 febbraio 2020, in cui [omissis] ha informato che la Giunta Comunale nella seduta del 4 febbraio 2020 ha ritenuto di non poter accogliere la proposta conciliativa avanzata da [omissis];

VISTA la nota del 6 febbraio 2020, con cui [omissis] ha chiesto un breve differimento dell'udienza, accordata, preso atto della disponibilità del Comune di [omissis], dalla Direzione con nota del 7 febbraio 2020;

VISTA la memoria di [omissis] del 7 febbraio 2020;

VISTE le controdeduzioni del Comune di [omissis] del 14 febbraio 2020;

VISTO il verbale di udienza del 18 febbraio 2020;

VISTA la nota del 14 settembre 2020 con cui [omissis] ha dichiarato di rinunciare all'istanza di cui alla presente controversia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, del Regolamento per intervenuto accordo tra le parti e conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla definizione, mediante deliberazione dell'Autorità, del contenzioso così avviato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento *“Il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza. Il provvedimento direttoriale è trasmesso alla Commissione e comunicato alle parti”*;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante;



VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. l'archiviazione della controversia di cui in epigrafe, insorta tra la società [omissis], ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 33/16 e dell'articolo 13 del Regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS, la società [omissis] e il Comune di [omissis], in materia di accesso alle infrastrutture fisiche esistenti utilizzabili per la posa di cavi in fibra ottica, per intervenuta rinuncia di parte istante.

Il presente provvedimento è notificato alle parti e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il Direttore
Giovanni Santella